

DIGITALE SOLIDALE - STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ARTICOLO 1°)

La "Digitale solidale " è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., avente sede in Cerea (VR).

ARTICOLO 2°)

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. Si propone di promuovere varie forme di cultura e promozione del territorio prevalentemente attraverso la cultura informatica, la fotografia e l'immagine in generale, sia fissa che in movimento. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- a) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- b) collaborare con gli istituti scolastici per la preparazione critica e creativa all'immagine per docenti e studenti
- c) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale e la maturazione di un personale gusto artistico; pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
- d) offrire assistenza gratuita nell'impiego e nella divulgazione delle discipline informatiche
- e) organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione della fotografia, della cultura digitale e le potenzialità a ciò correlate; realizzare mostre o concorsi tematici.
- f) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- h) le attività sopra citate possono svolgersi non solo nella sede dell'associazione, ma in qualsiasi località si renda necessaria, anche al di fuori dei confini nazionali.
- i) la sede dell'associazione è disponibile ed aperta al coworking, qualora altre associazioni, enti e freelance ne facciano richiesta, offrendo la disponibilità di connessione internet, scrivanie e cancelleria.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e possono comprendere, quando necessario, spostamenti in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione stessa. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

TITOLO II

SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - SANZIONI DISCIPLINARI.

ARTICOLO 3°)

Può essere socio della "Digitale solidale" qualsiasi persona fisica, giuridica od anche Associazione, interessata alla fotografia ed all'informatica.

ARTICOLO 4°)

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) sostenitori;
- c) fondatori.

L'assemblea decide di anno in anno le quote che ogni categoria di soci dovrà versare nella cassa comune.

ARTICOLO 5°)

Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire soci ordinari, sostenitori o fondatori, versando la relativa quota.

Le domande vengono esaminate ed approvate dall'assemblea.

La delibera dell'assemblea sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro tre mesi dalla presentazione, con contemporanea restituzione delle quote versate al netto delle spese postali.

L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.

ARTICOLO 6°)

La qualifica di socio si perde:

- per volontaria rinuncia;
- per morosità;
- per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari;
- per morte del socio persona fisica o messa in liquidazione o fallimento del socio persona giuridica od Associazione.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione;

ARTICOLO 7°)

Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:

- a) richiamo scritto da parte del Presidente;
- b) sospensione da uno a tre mesi;
- c) radiazione.

Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giuri' d'onore di tre membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all'emanazione del provvedimento.

TITOLO III ORDINAMENTO

ARTICOLO 8°)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il presidente;
- c) Il segretario - tesoriere;
- d) Il presidente onorario

ARTICOLO 9°)

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno.

Essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere il verbale.

Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci con voto palese.

ARTICOLO 10°)

Nel caso di necessità è sempre possibile convocare, con il medesimo preavviso, una seduta straordinaria.

ARTICOLO 11°)

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci intervenuti e si intende regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio, avente diritto d'assistere all'assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 soci effettivi.

ARTICOLO 12°)

L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto,

- approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 21, eventuali modifiche dello Statuto;
- approva i conti preventivo e consuntivo annuali;
- delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa.

Le delibere dell'Assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.

ARTICOLO 13°)

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Tiene, congiuntamente con il Segretario - Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune, riscuotendo le entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa.

ARTICOLO 14°)

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal socio più anziano presente in Assemblea.

ARTICOLO 15°)

Il Segretario - Tesoriere viene nominato dall'Assemblea e scelto fra i propri membri.

Egli, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune;

- tiene aggiornato il registro dei soci;
- redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea.

TITOLO IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 16°)

L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 17°)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 18°)

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione;
- b) dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni;
- c) dalla rendita del fondo sociale.

ARTICOLO 19°)

La quota di iscrizione e quella sociale annua vengono stabilite dal Presidente, con delibera da sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea dei soci.

ARTICOLO 20°)

Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal Presidente e dal Segretario Tesoriere vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO V MODIFICHE ALLO STATUTO

ARTICOLO 21°)

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 7 soci effettivi. Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea successiva. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi intervenuti all'Assemblea e semprechè tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VI VARIE

ARTICOLO 22°)

L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione. Per tutti i soci, essa andrà convalidata annualmente.

ARTICOLO 23°)

Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

ARTICOLO 24°)

L'Associazione è costituita a tempo illimitato.

Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci effettivi meno uno.

In caso di scioglimento il fondo comune verrà diviso tra i soci.